

# LE INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO

- ▶ **Articoli 97 e 98 della Costituzione;**
- ▶ **Articoli da 60 a 65 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3** (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- ▶ **Articolo 53 d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- ▶ **Articolo 508 d. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)

## PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

▶ **Articolo 97**

- ▶ Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
- ▶ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
- ▶ Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- ▶ Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

# COSTITUZIONE

▶ **Principio:**

- ▶ L'incompatibilità è connessa ai canoni di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- ▶ L'impiegato al riparo da interferenze è un impiegato indipendente

**COSTITUZIONE**

▶ **Articolo 98**

- ▶ I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
- ▶ Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
- ▶ Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

# COSTITUZIONE

▶ **Art. 60 - Casi di incompatibilità.**

- ▶ L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

▶ **Art. 61 - Limiti dell'incompatibilità.**

- ▶ Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
- ▶ L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

▶ **Art. 62 - Partecipazione all'amministrazione di enti e società.**

- ▶ Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

- ▶ **Art. 63 - Provvedimenti per casi di incompatibilità.**
- ▶ L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- ▶ La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
- ▶ Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
- ▶ La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

- ▶ **Art. 64 - Denuncia dei casi di incompatibilità.**
- ▶ Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

▶ **Art. 65 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici.**

- ▶ I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
- ▶ L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.

**D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3**

- ▶ **Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**
- ▶ 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina,

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- ▶ 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- ▶ 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- ▶ 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni:

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- ▶ b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- ▶ c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- ▶ d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- ▶ e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- ▶ f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- ▶ f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

- ▶ 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- ▶ 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

- ▶ 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- ▶ 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

- ▶ 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
- ▶ 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

- ▶ 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. [La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi].
- ▶ 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica [o su apposito supporto magnetico] , per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi [, relativi all'anno precedente,] da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

- ▶ 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165**

- ▶ 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
- ▶ 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
- ▶ 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- ▶ 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 - N. 165

▶ **Art. 508 - Incompatibilità.**

- ▶ 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- ▶ 2. Il personale docente, **ove assuma lezioni private**, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- ▶ 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- ▶ 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 16/04/1994 - N. 297

- ▶ 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- ▶ 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- ▶ 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
- ▶ 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 16/04/1994 - N. 297

- ▶ 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- ▶ 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- ▶ 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
- ▶ 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- ▶ 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 16/04/1994 - N. 297

- ▶ 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- ▶ 15. **Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.**
- ▶ 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 16/04/1994 - N. 297

## ► Il conflitto di interesse

- La legge anticorruzione (190/2012) ha evidenziato il principio del conflitto di interesse, anche potenziale, che è diventato un generale parametro di incompatibilità.

**LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

- ▶ incompatibilità assolute (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
- ▶ incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
- ▶ attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

# INCOMPATIBILITÀ

- ▶ Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:
- ▶ esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- ▶ assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- ▶ accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
- ▶ tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico (per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)]
- ▶ svolgere attività in favore di un'altra amministrazione pubblica

## INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTE

- ▶ L'incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l'ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l'attività ordinaria, ossia con l'insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).
- ▶ La verifica dell'eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell'ambito della procedura autorizzatoria.

## INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTE

▶ **Non sono soggette ad incompatibilità:**

- ▶ le libere professioni (così come lo svolgimento dell'attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- ▶ per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).
- ▶ Sono, inoltre, esclusi dal regime delle incompatibilità i docenti in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, fermo restando che gli interessati devono comunicare lo svolgimento dell'ulteriore attività, affinché il dirigente scolastico verifichi che la medesima non determini un conflitto di interessi.

## INCOMPATIBILITÀ RELATIVA

- ▶ I docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50% sono esclusi dal regime delle incompatibilità, tuttavia sono tenuti a comunicare al dirigente scolastico l'ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:
- ▶ l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
- ▶ che l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

## DOCENTI PART-TIME SINO AL 50%

- ▶ Il dirigente è tenuto a diffidare il docente a cessare dalla situazione di incompatibilità optando, entro il termine di 15 giorni, per una delle attività svolte.
- ▶ In caso di:
  - ▶ inottemperanza alla diffida (entro il termine di 15 gg), ossia nel caso in cui il docente prosegua nello svolgimento dell'attività di insegnamento e dell'ulteriore attività incompatibile, il rapporto di lavoro è risolto per incompatibilità (quindi il docente è licenziato, perdendo il posto di ruolo o la supplenza);
  - ▶ ottemperanza alla diffida, il docente non vede risolto il rapporto di lavoro (quindi non perde il ruolo o la supplenza), tuttavia può essere sottoposto comunque a procedimento disciplinare.
  - ▶ il licenziamento, oltre che per incompatibilità, può essere anche di natura disciplinare per falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Ciò si verifica nel caso in cui il docente svolga l'ulteriore attività già prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e, in fase di sottoscrizione del contratto con la scuola, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

## VIOLAZIONE DEL REGIME DI INCOMPATIBILITA'

- ▶ Possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico, in quanto liberalizzate:
- ▶ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- ▶ utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- ▶ partecipazione a convegni e seminari
- ▶ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- ▶ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- ▶ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- ▶ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

## ATTIVITÀ LIBERALIZZATE

- ▶ Al momento della sottoscrizione del contratto i docenti assunti in ruolo e quelli destinatari di incarichi di supplenza devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro.
- ▶ Sono tenuti a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

## ASSUNZIONE IN RUOLO/SUPPLENZA

- ▶ Qualora l'interessato stia svolgendo ancora un'ulteriore attività, il dirigente scolastico adotta un provvedimento meramente dichiarativo di cessazione dall'impiego precedente.
- ▶ Tale atto si configura come “dovuto” ed è propedeutico alla regolare costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
- ▶ La verifica delle eventuali incompatibilità va quindi effettuata al momento dell'assunzione, ossia della stipula del contratto (e della presa di servizio), per sottoscrivere il quale gli interessati non devono svolgere ulteriori attività e quindi essere liberi da qualsiasi altro lavoro.

## ASSUNZIONE IN RUOLO/SUPPLENZA

- ▶ al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l'altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
- ▶ le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza.

## ASSUNZIONE IN RUOLO/SUPPLENZA

- ▶ In sintesi, il docente individuato per il ruolo ovvero per la supplenza:
- ▶ al momento dell'assunzione, non deve svolgere nessun'altra attività lavorativa;
- ▶ una volta costituito il rapporto di lavoro può svolgere un'ulteriore attività, tra quelle consentite, previa autorizzazione del DS (nel caso di docenti con prestazione lavorativa non superiore al 50%, gli stessi devono comunicare al DS l'attività svolta per i dovuti controlli in merito alla compatibilità con l'attività di insegnante e all'assenza di potenziali conflitti di interesse); nel caso di attività liberalizzate l'autorizzazione del DS non è prevista.

## ASSUNZIONE IN RUOLO/SUPPLENZA

- ▶ I requisiti che permettono a un libero professionista di poter insegnare:
- ▶ l'attività non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- ▶ l'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- ▶ l'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
- ▶ l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
- ▶ l'attività può essere svolta se coerente con l'insegnamento impartito.
- ▶ **Dunque l'attività del libero professionista deve essere coerente con l'insegnamento erogato, non deve essere in contrasto con gli orari scolastici e di servizio, non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti relativi alla funzione docente.**

## LIBERO PROFESSIONISTA E PROFESSIONE DOCENTE

- ▶ Ai fini dell'ottenimento di una cattedra per l'insegnamento, il libero professionista deve chiedere l'autorizzazione a svolgere la libera professione. Lo svolgimento dell'esercizio di tali attività può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale deve valutare la richiesta controllandone il rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra illustrati. Nel caso di diniego del dirigente, è possibile presentare ricorso al Provveditore agli Studi a cui spetta la decisione finale.

## **LIBERO PROFESSIONISTA E PROFESSIONE DOCENTE**

- ▶ La predetta possibilità vale per i liberi professionisti ma non per chi svolge attività professionale. La differenza sostanziale consiste nel fatto che l'attività professionale prevede un lavoro continuativo a orario e compenso fisso e sotto la dipendenza di un altro datore di lavoro. In questo caso, l'attività professionale diventa incompatibile con l'insegnamento, a prescindere da come questa sia inquadrata a livello contrattuale.

## **DIFFERENZA TRA LIBERO PROFESSIONISTA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

- ▶ **Cassazione civile , sez. lav. , 17/10/2018 , n. 26016**
- ▶ Per effetto della mancata disapplicazione del comma 58 bis dell' art. 1, della legge n.662/1996 (introdotto con la legge n.140/1997 ) da parte dell' art. 1, comma 1 della legge n.339/2003 , all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.

## GIURISPRUDENZA

- ▶ **T.A.R. , Lecce , sez. II , 01/02/2017 , n. 187**
- ▶ Il principio di esclusività del dipendente pubblico si sostanzia, ex art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di qui la conseguenza — formalizzata nell'art. 53, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, per tutti i dipendenti pubblici e nell'art. 508, d.lg. 6 aprile 1994, n. 297, per il personale docente — che ogni incarico extraistituzionale deve considerarsi evento eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato, come tale necessitante di espresse e limitate deroghe; detto incarico presenta i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove si svolge con i caratteri della abitualità, sistematicità, non occasionalità e continuità, senza necessariamente richiedersi che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo e si prescinde dalla esistenza di una remunerazione, proprio in quanto il divieto è volto a garantire il rispetto del dovere di esclusività.

## GIURISPRUDENZA

- ▶ **Corte Conti , Toscana , sez. reg. giurisd. , 08/09/2014 , n. 159**
- ▶ Il mancato conseguimento di specifica autorizzazione, anno per anno, per la prestazione extra-scolastica (nella specie amministrazione di un condominio) da parte di un docente individua compiutamente le incompatibilità previste in generale per i dipendenti pubblici dall'art. 58 d.lg. n. 29 del 1993, poi riprodotto nell'art. 53 d.lg. n. 165 del 2001 e per il personale docente dall'art. 508 d.lg. n. 297 del 1994, impedendo, dunque, la legittima percezione dei compensi.

## GIURISPRUDENZA

- ▶ **Cassazione civile , sez. II , 29/08/2013 , n. 19894**
- ▶ Non è nulla la prestazione d'opera di un professore di liceo che impartisce lezioni private; infatti, il disposto dell'art. 89 del D.P.R. n. 417/1974 non prevede alcuna nullità del contratto stipulato in violazione del divieto, ma solo una responsabilità disciplinare; una nullità è prevista unicamente per gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione del divieto di giudicare un allievo che abbia ricevuto lezioni private.

## GIURISPRUDENZA

- ▶ **Corte Conti , sez. II , 02/08/2010 , n. 299**
- ▶ L'attività retribuita di amministratore di condomini costituisce esercizio di libera professione consentita al personale docente delle scuole statali, a norma del comma 15 dell'art. 508 d.lg. n. 297 del 1994, soltanto dietro autorizzazione del direttore didattico o del preside; pertanto, lo svolgimento di essa senza tale autorizzazione configura violazione degli obblighi d'ufficio produttiva di danno erariale.

## GIURISPRUDENZA